



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 15-03-2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). COMPONENTE IMU - MODIFICA REGOLAMENTO. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di marzo alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti e assenti i Consiglieri:

GIUSEPPETTI Luca Maria	P	MIGLIORELLI Stefano	P
TARDELLA Tiziano	P	MARCELLINI Ivan	P
FIASTRELLI Gianni	P	SCIAMANNA Sara	A
ROVELLI Roberta	P	ROSELLI Giorgio	P
RILLI Sandro	P	FORTUNA Rossella	P
SPEZIANI Debora	P		

Assegnati 11	In carica 11	Assenti 1	Presenti 10
--------------	--------------	-----------	-------------

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco.

Assume la presidenza il Signor GIUSEPPETTI Luca Maria Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ROVELLI Roberta

MARCELLINI Ivan

FORTUNA Rossella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*

Visto il comma 640 del citato art. 1 Legge 147/2013 il quale prevede che *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.”*

Considerato che per il 2016 occorre procedere con l'approvazione congiunta delle aliquote IMU e TASI;

1) Per L'IMU

Visto l'art. 13 del DL. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nei termini previsti da D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85 del 18 luglio 2013;

Viste le principali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare dall'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014):

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) Risultano esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- f) non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale

Visto che l'art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446:

- il comma 6, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

- il comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Dato atto che a norma dell'art 13, comma 2, il Comune di Caldarola ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data comodato d'uso;

L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario;

In base al comma 10, si confermano;

- detrazione di **€ 200,00** per le sole abitazioni principali appartenenti alle categorie A1-A8-A9 comprese le relative pertinenze fino a capienza;

- detrazione di **€ 200,00** per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ai cittadini residenti.

Evidenziato che l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013), tra l'altro, ha introdotto le disposizioni normative in base alle quali:

- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"

- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

2) Per la TASI

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Richiamato altresì il comma 681, della citata Legge 147/2013 il quale dispone che *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*

Visto il comma 14 della Legge di stabilità per l'anno 2016 che prevede la revisione della tassazione immobiliare locale che si sostanzia, in particolare, nel venir meno, a decorrere dall'anno 2016, dell'imposizione a carico dei possessori e degli inquilini di abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle cosiddette di lusso. L' IMU e la TASI continueranno ad esistere, anche nel 2016, sugli immobili diversi dall'abitazione principale

Visti, altresì i commi dal 17 al 20 della Legge di Stabilità per l'anno 2016 che prevedono la compensazione da parte dello Stato a favore dei Comuni della perdita di gettito derivante dalle modifiche introdotte in materia di IMU e di TASI.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Dato atto che il Ministro dell'Interno con decreto del 13.05.2015 ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09.09.2014 e successivamente modificato con atto di C.C. n. 27 del 14/10/2015;;

- **Visto il comma 10 della Legge di stabilità, il quale stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato gratuito a genitori o figli che le adibiscono ad abitazione principale a condizione che:**

- a) **il contratto sia registrato;**
- b) **il comodante possieda un solo immobile in Italia;**
- c) **il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.**

- **Considerato che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.**

Ritenuto quindi necessario per le motivazioni sopra esposte di apportare le modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC per la disciplina della TASI e dell'IMU nei seguenti articoli:

- **N. 8 comma 1**
- **N. 13 comma 1**
- **N. 13 bis**
- **N. 40 comma 1,**
come evidenziato in grassetto nell'allegato Regolamento (All. A) che fa parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il prescritto parere del Revisore dei Conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014);

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	10
Componenti votanti n.	10
Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	10
Voti contrari n.	0

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2- Di apportare le modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC nei seguenti articoli:
N. 8 comma 1
N. 13 comma 1
N. 13 bis
N. 40 comma 1,
come evidenziato in grassetto nell'allegato Regolamento (All. A) che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 3- Di fissare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote IMU e TASI

• TIPOLOGIA DI IMMOBILE	• ALIQUOTE	
	IMU	TASI
Abitazione principale escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2, C6, C7)	-	esente
Abitazione principale solo cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2, C6, C7)	3,50	2,5
Fabbricati ad uso abitativo posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	-	esente
Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	-	esente
Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione e relative pertinenze dei soci assegnatari	-	esente
Immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori – figli) con contratto registrato risultante da apposita certificazione e limitatamente ad una sola unità immobiliare *Per questa fattispecie la base imponibile è ridotta del 50%	10,60*	esente
Unità immobiliari concesse in locazione a persone residenti con contratto registrato, limitatamente alla sola abitazione (sono escluse le pertinenze)	9,60	-
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C1 e C3	9,60	-
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) a cittadini residenti	10,60 (con detrazione di € 200,00)	-

TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI: unità abitative e loro pertinenze diverse dall'abitazione principale, pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta, abitazioni a disposizione, abitazioni in comodato senza contratto registrato, abitazioni in uso gratuito.	10,60	-
Aree fabbricabili	10,60	-
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali D (esclusa la D5)	2,0 quota Comune 7,60 quota Stato	-
Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5	3,0 quota Comune 7,60 quota Stato	-
Terreni agricoli	0	0
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati. (immobili merce).	-	2,50
Fabbricati rurali strumentali	-	-

4- Di determinare per l'anno 2016 le seguenti detrazioni d'imposta:

detrazioni d'imposta IMU:

- detrazione di € 200,00 per le sole abitazioni principali appartenenti alle categorie A1-A8-A9 comprese le relative pertinenze fino a capienza;
- detrazione di € 200,00 per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ai cittadini residenti.

5- Di far rinvio per quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nei regolamenti IMU e TASI e alle disposizioni di legge vigenti;

6- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

7- Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi alla riscossione ed accertamento dell'imposta nominando lo stesso Responsabile del procedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 10, su n. 10 Componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente e dagli Scrutatori;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^a comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to GIUSEPPETTI Luca Maria

Il Segretario Comunale
F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per quindici giorni consecutivi.

Caldarola, li 22-03-2016

Il Segretario Comunale
F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 22-03-2016 al 05-04-2016 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Angelo Seri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 22-03-2016

Il Segretario Comunale
Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco